Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana
MOZIONE ex art. 22 Regolamento Comunale

da calendarizzarsi e discutersi entro 30 giorni dalla presentazione

Oggetto: Richiesta di approvazione di un regolamento per la trasparenza nelle collaborazioni professionali esterne

PREMESSO CHE

- Che il Comune di Mentana non ha adottato alcun regolamento in merito all'affidamento di incarichi a professionisti esterni;

- Che l'adozione di un siffatto regolamento comporterebbe per l'amministrazione, oltre ad una maggiore trasparenza della sua azione, anche ad un risparmio per le casse comunali, stante la possibilità di regolare un elevato numero di incarichi alle stesse condizioni economiche.

Tanto premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale

PROPONE

L'approvazione del seguente

"REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA NELLE COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Definizione di incarico e finalità del Regolamento

1. Si ha contratto di incarico professionale quando un soggetto singolo o associato professionalmente o in altra forma giuridicamente ammessa, assume l'obbligo di compiere una prestazione con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a fronte di un corrispettivo con assunzione di responsabilità professionale personale.
2. Gli incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, quelli attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, quelli affini di consulenza scientifica e tecnica e gli incarichi di sperimentazione tecnica e di analisi, di cui all'allegato IIA al Dlgs. 163/2006, quando siano di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono considerati appalti pubblici di servizi.
3. Anche nel caso in cui l'incarico venga assunto da una società, o da Raggruppamento temporaneo comprendente una o più società, deve essere reso noto il nominativo delle persone fisiche che svolgeranno materialmente ed effettivamente la prestazione, iscritti all'Albo del proprio Ordine o Collegio, nei casi in cui ciò è stabilito dalla Legge, i quali provvederanno all'apposizione della firma e del timbro per la produzione di atti ascrivibili responsabilmente all'incaricato.
4. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono dagli incarichi professionali, in quanto non comprendenti prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'oggetto proprio della professione esercitata dal soggetto incaricato, e si caratterizzano per il rapporto di collaborazione e di coordinamento con il committente per lo svolgimento dell'attività finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo finale e per il carattere continuativo della prestazione in relazione alla durata prefissata, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
5. E' prevista la possibilità di conferimento di prestazioni temporanee di lavoro rese occasionalmente per attività effettuabili anche da parte di soggetti non in possesso di partita IVA.
6. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della legge e nel rispetto dei principi definiti dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Mentana, le modalità di affidamento degli incarichi esterni.
7. Tutti gli incarichi del presente regolamento devono essere stipulati in forma scritta mediante stipulazione di apposito atto in forma pubblico-amministrativa, nel caso di esperimento di procedure aperte o ristrette, ovvero mediante scrittura privata negli altri casi, sulla base di uno schema di disciplinare di incarico da approvare con la determinazione a contrattare assunta ai sensi dell'art. 192 Dlgs. 267/2000.

Art. 2
Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni

1. Il Comune può ricorrere all'affidamento di incarichi esterni per obiettivi determinati e con rapporti a prestazione e a termine o perché non in possesso della professionalità specifica richiesta, o perché la propria struttura è totalmente assorbita dall'attività

che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati o perché non ritenga opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dal Comune.

2. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa dal Responsabile del Servizio competente *(denominato "**Dirigente**" ai fini della attuazione al presente Regolamento),* in merito alla sussistenza dei seguenti presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne:
   a) per quanto concerne gli incarichi tecnici connessi alla realizzazione di opere pubbliche, uno o più dei seguenti casi:
      1. carenza di organico
      2. difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori
      3. difficoltà di svolgere le funzioni di istituto
      4. lavori di speciale complessità
      5. lavori di rilevanza architettonica o ambientale
      6. lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrali
   b) per quanto concerne gli altri incarichi professionali:
      1. carenza in organico di figure con la specializzazione necessaria per il conseguimento del risultato da raggiungere
      2. carenza in organico di figure in numero adeguato per l'attuazione delle attività programmate.
3. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere anche preceduto dalla decisione di indirizzo a ricorrere a risorse esterne, fatta eccezione per gli incarichi contenuti nell'importo di 20.000 Euro affidabili nel limite del budget assegnato al Dirigente per acquisizione di prestazioni e servizi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi, oppure, sempre entro il limite di 20.000 Euro, compresi nell'ambito delle somme a disposizione per spese tecniche previste nei quadri economici degli interventi di realizzazione di opere pubbliche, e ferma restando la competenza del Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del Dlgs. 163(2006 e s.m.i. per l'individuazione dell'affidatario degli incarichi tecnici attinenti alla realizzazione di opere pubbliche.
4. Il suddetto indirizzo sarà espresso in documenti programmatici, nel piano esecutivo di gestione o potrà essere formulato per lo specifico intervento.

Art. 3
Elenco di professionisti

Il Comune di Mentana istituisce un elenco aperto di professionisti dal quale selezionare i soggetti beneficiari di affido diretto e da invitare a gara ufficiosa.

La formazione dell'elenco avviene mediante apposito avviso, pubblicato all'inizio di ogni anno e teso a sollecitare candidature da parte dei professionisti interessati. L'avviso per la formazione dell'elenco va pubblicato all'inizio di ogni esercizio finanziario all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune. L'avviso per la formazione dell'elenco deve rimanere sempre visibile sul sito Internet del Comune al fine di consentire nuove candidature nel corso dell'anno. L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale entro il 31 gennaio. Le domande presentate entro il 31 dicembre di ogni anno vengono prese in esame per la revisione da disporsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'ordine da cui vengono attinti i nominativi è in base al protocollo a partire dal numero più basso. Chi non ha ricevuto incarichi in un determinato anno pur essendo inserito nell'elenco ha la priorità per gli anni successivi rispetto a chi incarichi invece non ne ha ricevuti.

Con apposito avviso pubblicato sul sito Internet comunale viene reso noto l'elenco dei soggetti iscritti. Ai soggetti la cui domanda non è accolta viene data comunicazione entro cinque giorni dalla formazione dell'elenco insieme ai motivi che hanno impedito l'iscrizione in elenco.

Art. 4
Competenza - Programmazione

1. Alla Giunta Comunale compete definire l'indirizzo di cui al precedente art. 2, comma 3;
2. Al Sindaco, che vi provvede con proprio Decreto di nomina, compete la scelta finale per:
   a) incarichi di consulenza di alta specializzazione finalizzata al supporto degli organi di governo, quindi non attinenti alla gestione, ma alle strategie politiche e non ascrivibili ad attività di consulenza preliminare alla progettazione;
   b) incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 110 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
3. Al Dirigente compete la responsabilità della procedura di affidamento e tutto ciò che non appartiene alla competenza degli organi di cui sopra.
4. L'affidamento deve essere preceduto dagli adempimenti preliminari indicati al precedente art. 2, commi 2 e 3, con le eccezioni ivi previste.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i Dirigente dei Servizi LL.PP. – Urbanistica – Patrimonio effettuano, la ricognizione degli incarichi tecnici da affidare all'esterno in corso d'anno e le principali previsioni per l'anno successivo, connessi con l'attuazione dei Programmi dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche, urbanistico, ambientale, patrimoniale e della protezione civile, propongono alla Giunta Comunale la deliberazione di programmazione degli incarichi tecnici da assegnare all'esterno per l'anno in corso, che costituisce atto di indirizzo di cui al precedente comma.
6. La funzione di affidare l'incarico o il servizio è connessa con l'esecuzione del provvedimento a contrattare e,

conseguentemente, la scelta dell'incaricato rientra nella sfera delle attribuzioni dirigenziali, che ricomprende anche il correlato potere di approvazione del momento conclusivo della procedura concorsuale.

Art. 5
Limiti di importo e relative procedure

1. Gli incarichi per le collaborazioni esterne dei professionisti, si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:
   - fascia 1 = fino a 20.000 Euro,
   - fascia 2 = oltre 20.000 Euro e inferiore ad Euro 100.000;
   - fascia 3 = pari o superiore a 100.000 Euro
2. Per le fasce 1 e 2 l'affidamento degli incarichi avviene facendo ricorso ad un elenco aperto di professionisti dal quale selezionare con criterio rotativo l'affidatario diretto ovvero i soggetti da invitare alla gara ufficiosa.
3. Per la fascia 1, fino a 20.000 Euro, è consentito l'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di rotazione, e di specializzazione, previa valutazione della capacità dell'incaricato tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 2. Il professionista affidatario di un incarico compreso nella fascia 1 non può di regola essere affidatario di altro incarico della medesima fascia nello stesso esercizio finanziario ed è vincolato al momento dell'accettazione dell'incarico ad applicare il minimo tariffario, salvo venga pattuito tra le parti una tariffa ancora minore
4. Per la fascia 2, da oltre 20.000 Euro e fino a 100.000 Euro: l'affidamento avviene a norma dell'art.91, c.2 del DLgs. 163/2006 e quindi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura della gara ufficiosa ai sensi dell'art. 7 con invito rivolto ad almeno cinque soggetti selezionati con criterio rotativo dall'elenco dei professionisti di cui al comma 2. ovvero prequalificati sulla base della pubblicazione di un apposito avviso di selezione solo laddove nell'elenco non vi siano professionisti ritenuti idonei all'espletamento dell'incarico. Il professionista affidatario di un incarico compreso nella fascia 2 non può di regola essere affidatario di altro incarico della medesima fascia nello stesso esercizio finanziario.
5. Per la fascia 3, per importi pari o superiori a 100.000 Euro: l'affidamento di incarichi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del Dlgs. 163/2006.
6. In tutti i casi di affidamento, a prescindere dalla metodologia di selezione, dovrà essere acquisita, preliminarmente al perfezionamento del contratto di incarico e comunque prima della liquidazione del corrispettivo, la documentazione comprovante la posizione di regolarità contributiva del soggetto affidatario, prodotta dall'incaricato medesimo. Nelle fattispecie di affidamento diretto potrà essere acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva resa dall'incaricato, soggetta ad eventuale accertamento di veridicità da parte del Dirigente.
7. L'avvenuto affidamento dell'incarico è soggetto alla pubblicazione sul sito Internet del Comune per la durata di dieci giorni ed è altresì comunicato individualmente ai soggetti invitati alla gara ufficiosa.

Art. 6
Espletamento della gara ufficiosa

1. La gara ufficiosa per l'affidamento degli incarichi compresi nella fascia 2 di cui all'art. 6 ha luogo mediante invito ad almeno cinque soggetti ritenuti idonei e compresi, di regola, nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2. Qualora l'elenco non comprenda il numero minimo di professionisti ritenuti idonei dal responsabile del procedimento, in relazione alla complessità e specificità dell'incarico, è possibile procedere alla pubblicazione di apposito avviso.
2. L'avviso pubblico contiene i seguenti elementi:
   Oggetto dell'incarico - Requisiti richiesti - Importo presunto dell'opera e/o dell'incarico - Tempi di esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione - Termine per la presentazione della candidatura; si può stabilire nell'avviso che tale termine ha carattere ordinatorio e che saranno prese in considerazione anche candidature pervenute successivamente e, comunque, prima della data di avvio dell'esame delle stesse - E' considerata pubblicità adeguata da assegnare all'avviso la seguente pubblicità minima: per importi fino a 50.000 Euro = Albo Pretorio ; per importi superiori a 50.000 Euro = Albo Pretorio, sito comunale Internet.
3. E' ammesso il ricorso all'avviso plurimo, riguardante incarichi diversi.
4. Il Dirigente competente, qualora si proceda mediante avviso per la singola gara ufficiosa, provvede a fissare i requisiti richiesti nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Per incarichi di modesta complessità e di importo inferiore ad Euro 30.000 deve essere preferito il criterio della sufficienza della sola iscrizione all'Albo professionale, salvo che il Dirigente competente ritenga non idoneo solo tale requisito di qualificazione. In ogni caso la fissazione dei requisiti deve tenere conto del criterio qualitativo e non quantitativo dell'esperienza maturata.
5. Il tempo minimo da riconoscere per la presentazione delle candidature dalla data di pubblicazione dell'avviso è così determinato:
   a) con richiesta di *curriculum* specifico = 19 giorni;
   b) con richiesta di *curriculum* completo di documentazione dimostrativa del merito tecnico = 26 giorni;
   c) con richiesta di *curriculum* generale = 12 giorni.

Sono fatti salvi casi d'urgenza certificati dal Responsabile unico del procedimento e riconosciuti dal Dirigente competente, per i quali i termini di cui alle precedenti lettere *a)* e *c)* possono essere ridotti fino alla metà.

6. La pubblicazione dell'avviso è preceduta da determinazione dirigenziale a contrattare contenente: il richiamo all'eventuale indirizzo della Giunta, l'oggetto e le caratteristiche principali dell'incarico, l'approvazione dello schema di convenzione d'incarico, l'approvazione della relativa spesa.
7. Il Dirigente , per ragioni di snellezza operativa o di urgenza, può adottare un unico provvedimento finale.
8. L'affidamento dell'incarico potrà avvenire:
   a) mediante valutazione effettuata solo sulla base dell'esperienza specifica posseduta, risultante da *curriculum* specifico, con la fissazione nell'avviso del numero massimo di interventi affini, ritenuti significativi dal concorrente per l'incarico da espletare, eventualmente corredati da documentazione descrittiva, grafica, fotografica;
   b) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una serie di altri elementi oltre al *curriculum* specifico, fra cui, l'elemento "prezzo", e/o "il tempo di esecuzione dell'incarico" e/o "la relazione tecnico-metodologica" sulle modalità di espletamento dell'incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell'avviso pubblico.
9. In caso di assenza di candidature in risposta all'avviso pubblico, ovvero di professionisti idonei iscritti nell'elenco, il Dirigente competente può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile, da incaricare in via diretta, nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione.

Art. 7
Istruttoria e affidamento dell'incarico

1. L'istruttoria per il conferimento degli incarichi di valore corrispondente alla fascia 2) è effettuata, a scelta del Dirigente competente, mediante una delle seguenti modalità:
   a) dal Responsabile del procedimento;
   b) da commissione presieduta dal Dirigente e formata da altri due componenti con adeguata professionalità individuati nell'ambito dell'organico comunale. Per incarichi di importo superiore a 50.000 Euro è ammessa unicamente la presente modalità di cui alla lett. b).
2. Con l'istruttoria si procede alla comparazione della qualità dell'esperienza e della capacità professionale desumibile dalla candidature pervenute; l'istruttoria potrà anche tenere conto dell'esito di altre prestazioni del candidato, soddisfacenti o negative, precedentemente prestate per l'Ente o di cui l'Ente sia a conoscenza.
3. I lavori di istruttoria sono annotati in forma scritta tecnico competente. Le operazioni della Commissione si svolgono tenuto conto delle disposizioni del Regolamento dei contratti in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto applicabili; in particolare, le operazioni attinenti all'esame degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta sono effettuate in sedute riservate, mentre la cognizione degli elementi di natura quantitativa (prezzo o riduzione del tempo di esecuzione), quando richiesti, avviene dopo "certificazione" delle risultanze parziali, oppure in seduta aperta ai concorrenti.
4. Il Dirigente competente procede all'affidamento dell'incarico con propria determinazione dirigenziale, contenente il nominativo prescelto e la motivazione della scelta con riferimento ai lavori istruttori svolti. Tale Dirigente avrà attivato il procedimento e provveduto alla definizione dello schema di contratto di incarico.

Art. 8
Concorsi di idee

1. Gli incarichi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico possono essere affidati, oltre che con la procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo precedente, anche mediante l'esperimento di un concorso di idee, ai sensi dell'art. 108 del DLgs. 163/2006.
2. Le norme di cui agli artt. 99 ss. del DLgs. 163/2006 trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
3. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
4. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
5. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
6. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

7. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
8. La pubblicità successiva del concorso si effettua mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet comunale e mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti, riportante l'esito del procedimento concorsuale.

Art. 9
Concorsi per l'esecuzione di opere d'arte

1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte destinate all'abbellimento dei nuovi edifici costruiti, di cui all'art. 1 della legge 29/7/1949, n. 717 (norme per l'arte negli edifici pubblici) e s.m.i., viene effettuata attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale, conformemente alla procedura di gara informale disciplinata dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, con la previsione di integrazione delle forme di pubblicità, quando l'importo della selezione superi il valore di 100.000 Euro, mediante la pubblicazione dell'avviso su due quotidiani nazionali. La procedura selettiva può essere espletata anche attraverso la richiesta di presentazione di proposte di opere d'arte (schizzi, riproduzioni, ecc..) ritenute dal concorrente significative per l'abbellimento dell'edificio in questione.
2. La partecipazione alla selezione concorsuale non presenta particolari limitazioni dal punto di vista soggettivo essendo aperta a chiunque possa qualificarsi come "artista".
3. La Commissione selezionatrice risulta così composta:
   a) Responsabile di Servizio competente, in qualità di Presidente;
   b) Progettista del livello progettuale posto in gara, se soggetto diverso dal precedente, oppure, se coincidente, Responsabile del procedimento od altro tecnico competente;
   c) N. 1 artista di chiara fama designato dal Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c).

   La Commissione potrà essere integrata con la presenza di un soggetto, interno o esterno all'Amministrazione, designato dal Servizio preposto alla gestione dell'opera, competente a valutare il grado di compatibilità delle proposte artistiche con la destinazione funzionale dell'opera, tenuto conto delle caratteristiche dell'utenza alla quale è rivolto l'intervento realizzato.
4. Per lo svolgimento delle operazioni concorsuali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 .

Art. 10 – Albo degli avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.
2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

a) Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3;
b) Curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
c) Dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione del presente regolamento.
d) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

3. L' iscrizione all'Albo o il suo diniego è disposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni caso aggiornamento dei loro curricula. L'iscrizione è soggetta a revisione biennale.

4 Il Servizio Amministrativo, cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 15 del presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

Per essere iscritti all'Albo è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi (da autocertificazione):
a) Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
b) Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) Assenza di conflitto di interesse.

5 Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per conto di terzi, pubblici o privati;

6 Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione comunale di Mentana;

7 Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio, in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità;

8 Il Professionista incaricato dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico.

9 Gli iscritti all'albo vengono ordinati in base al numero di protocollo e chiamati partendo dal numero di protocollo più basso a rotazione. Nessuno degli iscritti può avere di norma più di un incarico nel corso di un anno, salvo casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e a meno che il numero dei contenziosi dell'anno sia superiore al numero degli iscritti all'albo. Gli iscritti all'albo che non sono stati chiamati nell'anno precedente hanno la priorità di chiamata perv l'anno successivo

10 Il Servizio Amministrativo, provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

a) generalità del professionista/i;
b) Albo di iscrizione professionale;
c) Oggetto;
d) estremi dell'atto;
e) Importo del compenso preventivato e importo effettivo liquidato al professionista/i.

11 Il Responsabile del Servizio Amministrativo dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati, anche in ordine al dovere di informazione;
d) siano comunque, responsabili di gravi inadempienze;
e) siano subentrati conflitti di interesse con l'Ente.

12 L'amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'albo di cui all'art.2, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

13. Per gli incarichi che comportano la difesa del Comune dinanzi alle giurisdizioni superiori, data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, l'Amministrazione non ha vincoli di sorta.
Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

14. Nel caso di impugnativa avverso una sentenza favorevole per il Comune, è confermato l'incarico attribuito allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente.
In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, l'Amministrazione comunale valuta, discrezionalmente, se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente o se, invece, incaricare altro professionista. Tale valutazione deve, comunque, tenere conto del difensore, del grado precedente nonché delle valutazioni del Responsabile del servizio competente nella materia oggetto della causa.

15. Il professionista incaricato, pena la cancellazione dagli elenchi , deve informare per iscritto l'Amministrazione su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto. Al Servizio Amministrativo è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione del generale interesse del Comune.

Art. 11 – Corrispettivo degli incarichi legali

1. Il corrispettivo è determinato in base al valore della causa, nel caso in cui sia indeterminato il valore è determinato dal Responsabile del servizio competente nella materia oggetto del contenzioso.
2. Il Professionista incaricato dovrà far pervenire all'Ente analitico preventivo di parcella il più possibile veritiero e prudenziale, e dovrà altresì comunicare nel corso dell'incarico eventuali variabili che modifichino la previsione iniziale.
3. Qualora la stima dell'importo della parcella risulti superiore a 20.000,00 € dovranno essere acquisiti n. 5 preventivi. In tal caso il Servizio Amministrativo provvederà alla richiesta di preventivi ai legali indicati dal Responsabile del Servizio competente nella materia oggetto del contenzioso.
4. Nella redazione della parcella finale il legale deve attenersi a quanto indicato nel preventivo dallo stesso proposto, tenuto conto della attività effettivamente svolta (numero udienze, consultazioni con il cliente ecc…)
5. Ai fini della liquidazione finale la misura dell'onorario è calcolata, in relazione al valore della causa, secondo i parametri minimi stabiliti dalla tariffa professionale vigente al momento dello svolgimento della attività.

Art. 12 – Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati e all'elenco degli altri professionisti, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità anche periodiche, quali avviso pubblico all'albo pretorio, sul portale Web comunale, ed altre forme ritenute idonee.
2. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presene regolamento troveranno applicazione:
   a. Le leggi nazionali e regionali;
   b. Lo Statuto Comunale;
   c. Il Regolamento per la disciplina dei contratti;
   d. Il Regolamento di contabilità;
   e. I codici deontologici di riferimento

Mentana, 1 ottobre 2016

Il Capogruppo M5S

Cons. David Perria